

SENTENZA n° 383/14

R.G. N. 56/2012

n° 875/14 RCP
n° 63/14 Cez



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - dott. Ettore Luigi NESTI | presidente |
| - dott. Rocco PAVESE | consigliere |
| - dott.ssa Graziella FENZA | consigliere relatrice |

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile d'appello n. 56/2012, avente ad oggetto: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, vertente tra:

- SALUMIFICIO CURCIO S.R.L.
- CIRCIO FERDINANDO ANTONIO,
- CURCIO NUNZIO, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Casulli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza, giusta delega in atti,

-appellanti in riassunzione-

contro

- CASTELLO FINANCE S.R.L., quale avente causa di CA.RI.CA.L. e INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a., rappresentata in giudizio dalla procuratrice speciale ITALFONDIARIO S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Palamone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, giusta delega in atti

-appellata in riassunzione-

Q

9

nonché contro

- CURATELA FALLIMENTARE SALUMIFICIO CURCIO S.R.L.
- SUINICOLA LUCANA IN LIQUIDAZIONE S.P.A.
- TORRE GIULIO
- TORRE VINCENZO

- appellati in riassunzione/contumaci -

Conclusioni: come precisate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il presente procedimento ritorna a questa Corte territoriale, in diversa composizione, quale giudizio di rinvio dopo quello di cassazione, instaurato dagli appellanti in epigrafe avverso la sentenza n. 150/2007, e definito con sentenza della S.C. n. 24317/2011 depositata in data 18.11.2011, nel giudizio n. 12269/2008, ricorrenti il salumificio Curcio ed i soci, controricorrenti i soli Torre.
2. La sentenza di merito cassata aveva definito la controversia – avente ad oggetto l'opposizione alla dichiarazione di fallimento della società e dei soci, oggi appellanti in riassunzione – preliminarmente ed in rito, ritenendo che l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte non fosse stato rispettato. Quello che segue, in sintesi l'*iter* processuale fino ad oggi.
 - 2.1. Il Salumificio Curcio s.r.l. (già s.n.c.), corrente in Picerno (PZ) era stato dichiarato fallito, unitamente ai due soci, sigg.ri Nunzio e Ferdinando Antonio Curcio, in esito al procedimento aperto ad istanza della Carical s.p.a., dei sigg.ri Pietro e Vincenzo Torre, nonché della Suinicola Lucana s.p.a., e conclusosi con la sentenza dichiarativa del Tribunale di Potenza n. 452 del 13.6.1992.
 - 2.2. Il Tribunale medesimo aveva poi rigettato l'opposizione proposta dai falliti, con la sentenza n. 1083/98, condannando gli opposenti al pagamento in solido delle spese di lite nei confronti delle parti costituite (banca ed i due Torre). Tale sentenza era stata tempestivamente gravata, ma con atto d'appello notificato solo alla Carical s.p.a.
 - 2.3. Davanti alla Corte d'appello, la società ed i soci avevano riproposto le doglianze già disattese in primo grado: 1) In via preliminare: nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, dovuto alla presenza nel collegio di un componente che aveva concorso alla declaratoria di

fallimento; 2) Nel merito: insussistenza dello stato d'insolvenza in capo alla società, poiché a) i crediti in sofferenza avevano natura personale, essendo stati contratti da Cucio Ferdinando Antonio per conto proprio, e molti anni prima della costituzione della compagine societaria; tanto è vero che non erano neppure iscritti nei libri sociali; b) i crediti della Carical erano garantiti da ipoteca legale sugli immobili, ed erano il frutto di un ulteriore credito acceso per estinguere la vecchia posizione debitoria di Curcio Ferdinando Antonio; c) la società godeva di merito bancario ed era in fase d'espansione, come attesterebbe l'ulteriore credito concesso da altre banche; 3) In via subordinata: insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento in capo ai soci, atteso che il fallimento era intervenuto a distanza di oltre un anno dalla trasformazione della s.n.c. in società di capitali (evento comportante la perdita dell'illimitata responsabilità dei soci), considerato altresì il mancato espresso dissenso dei creditori della s.n.c. alla trasformazione della società di persone.

2.4. Dopo varie vicende procedurali, tra cui lo smarrimento e la ricostruzione del fascicolo, la Corte d'appello di Potenza, assunta la causa in decisione, con ordinanza depositata il 9.3.2005 la rimetteva sul ruolo al fine d'integrare il contraddittorio nei confronti della Curatela fallimentare, dei due sigg.ri Torre e della Suinicola Lucana, parti del giudizio di primo grado e litisconsorti necessari; a tal fine, la Corte disponeva che, entro il termine assegnato, gli appellanti notificassero l'originario atto di citazione unitamente alla propria ordinanza.

2.5. Gli appellanti notificavano però soltanto copia dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, nel quale l'originaria data d'udienza (19.11.1999) era stata sostituita con quella (15 giugno 2005) fissata nell'ordinanza per il prosieguo; e quindi la Corte (in diversa composizione, rispetto all'attuale) dichiarava inammissibile l'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, 2° comma c.p.c., ritenendo non rituale, né idoneo al raggiungimento dello scopo, l'adempimento dell'ordine d'integrazione, così come eseguito dalla parte.

2.6. La S.C. di Cassazione, sull'unico motivo di ricorso proposto (in sintesi: l'omessa notifica dell'ordinanza giudiziale integrerebbe al più una nullità sanabile) ha cassato la sentenza *de qua*, ritenendo insussistente ogni causa di nullità – anche a voler ricondurre la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c. – *in primis*, perché tale nullità non era contemplata nel testo *ratione temporis* applicabile, e non essendo previste neppure norme *ad hoc* in ordine alle formalità da rispettare per l'integrazione del contraddittorio.



3. La società ed i soci appellanti hanno tempestivamente riassunto il giudizio, con atto notificato in data 14.2.2014 e diretto alla curatela fallimentare ed a tutti i creditori parti del giudizio di prime cure: Torre Giulio e Torre Vincenzo, Suinicola Lucana s.p.a. (oggi in liquidazione), Castello Finance s.r.l. (cessionaria del credito dell'originario istituto bancario): solo quest'ultima si è costituita, con la procuratrice speciale Italfondario s.p.a., che la rappresenta in giudizio in virtù della documentazione dettagliatamente richiamata in atti.

3.1. Gli appellanti in riassunzione hanno riproposto tutte le argomentazioni già spiegate nella prima fase, e già analiticamente richiamate al precedente punto 2.3.; in riferimento al motivo d'appello che concerne la posizione dei soci, hanno oggi fatto ulteriormente leva, in diritto, sull'art. 147 L.F., così come emendato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nelle more sopravvenuta (sent. n. 319/2000).

3.2. L'appellato istituto di credito ha resistito confutando in questi termini l'avverso gravame: a) sulla questione di nullità, inammissibilità della stessa in quanto "nuova", perché proposta soltanto in memoria conclusionale del 7.4.2007; b) infondatezza dell'argomentazione in ordine alla presunta insussistenza dello stato d'insolvenza della società, al contrario da tempo irreversibile, anche ad aver riguardo ai soli debiti verso la Carical; c) assenza di qualsivoglia consenso dei creditori alla trasformazione, sicuramente per ciò che concerne l'Istituto di credito; d) correttezza della declaratoria di fallimento dei soci, attesa l'inapplicabilità del nuovo art. 147 L.F. (che esclude la fallibilità dei soci già illimitatamente responsabili, decorso un anno dalla perdita di tale loro qualità, ma solo a far data dalla novella del 2006); e) correttezza della detta declaratoria sotto altro profilo, ove ritenuta applicabile alla fattispecie la giurisprudenza costituzionale sull'art. 147 vecchio testo: la trasformazione sociale sarebbe stata annotata nel registro delle imprese solo in data 19.2.1996, ossia addirittura dopo il fallimento.

4. Le parti hanno rispettivamente concluso in questi termini:

- Gli appellanti in riassunzione, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con conseguenziale revoca del fallimento; in via graduata per l'accoglimento solo in riferimento alla posizione di Curcio Nunzio e Curcio Ferdinando, con condanna dei ricorrenti per la dichiarazione di fallimento al pagamento dei danni subiti, nella misura ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e competenze del doppio grado
- L'appellata costituita, per il rigetto del gravame e per la conseguente totale conferma della sentenza di prime cure; spese come per legge.

5. La dialettica processuale è stata assai intensa anche in questa fase, con produzione di scritti di parte a reciproca confutazione delle rispettive argomentazioni; ciò soprattutto in ordine alla portata dell'art. 147 L.F., così come emendato in seguito alla declaratoria d'incostituzionalità del 2000, ed ancor più sulla questione della pubblicità legale dell'atto di trasformazione societaria.
- Il procedimento riassunto è passato una prima volta in decisione all'udienza del 14.11.2012, con concessione di termini abbreviati sull'accordo delle parti; è stato poi rimesso sul ruolo con ordinanza collegiale del 6-12.2.2013, ravvisata la necessità d'acquisire copia di documentazione nella disponibilità delle parti, atteso lo smarrimento del fascicolo di primo grado, attestato dalla nota di Cancelleria in atti.
- All'udienza dell'8.5.2013 la difesa degli appellanti ha depositato varia documentazione (verbali d'udienza, copie di atti di parti non costituite in questo grado, copia delle vicende relative alla trasformazione sociale, ed alla sua pubblicizzazione) riservandosi di depositare copia della sentenza dichiarativa di fallimento, anch'essa non presente in atti: operazione effettuata alla successiva udienza del 10.7.2013.
- La causa è passata definitivamente in discussione e decisione all'udienza dell'8.7.2014, sulle rassegnate conclusioni davanti all'istruttore all'udienza monocratica del 2.10.2013, trattandosi di controversia di c.d. "vecchio rito" (cfr. verbale udienza collegiale del 10.7.2013).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre dar atto anche in questa sede che il procedimento va trattato con la procedura del c.d. "vecchio rito" essendo sorto in primo grado anteriormente all'entrata in vigore della L. 353/1990; ed infatti, erroneamente il processo era stato introitato una prima volta in decisione secondo norme di "nuovo rito", ma a ciò è stato posto rimedio nelle fasi successive, come già evidenziato in sede di svolgimento del processo.
2. Ancora preliminarmente, occorre dar atto della contumacia della curatela fallimentare e dei creditori Suinicola Lucana s.p.a. in liquidazione, Torre Giulio e Torre Vincenzo, ritualmente citati.
3. Ciò posto, il gravame in esame è solo parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
4. E' infondato il preliminare motivo in rito, basato sulla supposta nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; ed infatti: *"la sentenza emessa in primo grado nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ai sensi degli art. 18 e 19 della legge fall. (nel testo previgente, applicabile ratione temporis), dallo stesso collegio che ha provveduto alla dichiarazione di*

fallimento, non è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice” (Cass. sez. I, n. 10900/2010).

5. Col secondo motivo (primo nel merito), gli appellanti hanno insistito nella tesi che la nuova società (la s.r.l.) non versasse in stato d’insolvenza, fondandola su tre argomentazioni: natura personale dei debiti nei confronti di Torre Pietro; esistenza di garanzie reali, per ciò che concerne l’esposizione verso la Banca (derivante da conversione dei precedenti debiti risalenti all’impresa individuale di Curcio Ferdinando Antonio); fiducia goduta sul mercato del credito.

5.1. A margine ogni considerazione afferente il profilo probatorio, nessuno dei tre argomenti proposti può assumere valenza positiva, rispetto alla statuizione di primo grado.

5.2. Il motivo è infatti al contempo inammissibile ed infondato: a) inammissibile (sotto il profilo della specificità delle doglianze, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. anche nel vecchio regime dell’appello) perché non affronta minimamente, per confutarle, le ragioni poste a base del convincimento giudiziale espresse nella sentenza di primo grado; b) infondato, perché nessuna delle argomentazioni proposte, ove pure provata, sarebbe in grado di sovvertire il quadro della profonda ed irreversibile crisi aziendale, così come ricostruita dal Tribunale, ed *in parte qua* non contestata.

5.3. La sentenza di prime cure ha analiticamente ricostruito le vicende della società:

- la s.r.l., costituita nel 1990, derivava dalla trasformazione della vecchia società in nome collettivo, costituita nel 1985, ed a sua volta derivante dal conferimento dell’azienda (prima individuale, poi familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c.), riconducibile a Curcio Ferdinando Antonio e poi anche al di lui figlio Nunzio: e la continuità aziendale trova conferma nella documentazione versata in atti, *in primis* nella certificazione della Camera di commercio prodotta anche dagli appellanti (*cf.* nel fascicolo intestato al precedente difensore degli appellanti, visura camerale datata 19.6.2001);
- l’esposizione debitoria maturata e/o ereditata dalla società a responsabilità limitata, così come ricostruita dalle indagini della G.d.F. e dalle visure ipocatastali prodotte dai creditori, ammontava nel corso del 1991 a poco meno di 1 miliardo di lire;
- i crediti su cui la banca e la fornitrice “Suinicola Lucana” avevano fondato l’istanza di fallimento erano consacrati in titoli giudiziali muniti di provvisoria esecutività, rispetto ai quali i debitori non avevano neppure tentato di provare la pendenza d’eventuali giudizi d’opposizione, pur avendo dichiarato che tali crediti erano contestati;

- la società era in uno stato di totale illiquidità, stante l'assoluta indisponibilità di denaro, ragione per cui, di fronte ad una tale esposizione debitoria, era da escludere in radice l'ipotesi di riconduzione *in bonis*.

- a fronte di tale pesante scenario, perfino l'eventuale scorporo dei crediti asseritamente contestati sarebbe stato in grado di sovvertire o, quanto meno attenuare la prognosi infausta.

Rispetto a tutto ciò, gli appellanti non hanno minimamente preso posizione.

5.4. Quanto poi al credito vantato da Torre Pietro, il suo interrogatorio formale non ha apportato alcun contributo risolutivo, nel senso auspicato dagli appellanti, perché quest'ultimo si è limitato a riferire che nel corso del 1985 aveva prestato 300 milioni di lire "a Curcio Ferdinando Antonio", di cui era cognato, di non sapere nulla della trasformazione della s.n.c. in s.r.l., e dunque di non aver dato alcun consenso a tale operazione (*cf.* copie verbali udienze di primo grado, prodotte all'udienza d'appello dell'8.5.2013): il tenore complessivo della dichiarazione, alla luce dell'ultima precisazione, sembra maggiormente volto a far ritenere che il prestito al Curcio padre fosse stato accordato nella sua veste di imprenditore, e non personale; gli appellanti non hanno allegato prove contrarie, ed in ultima analisi va anche considerato che, ove mai espunto il credito di 300 milioni, l'esposizione debitoria rimarrebbe pur sempre pari a circa 700 milioni di lire (nel 1991), a fronte della quale non v'erano disponibilità liquide o prontamente smobilizzabili.

5.5. Anche la circostanza che altre banche continuassero a fare credito non è determinante, nel senso allegato dagli appellanti, ed anzi è segno che la società tentava di far fronte alle vecchie pendenze accendendo nuovi prestiti; neppure lo è quella dell'esistenza di garanzie reali (ipoteche sugli immobili), ed a maggior ragione quella che la banca avesse "mutualizzato" la precedente esposizione facente capo all'impresa individuale del Curcio, che attesta appunto i tentativi di ripianare una situazione d'indebitamento divenuta ad un certo punto irreversibile.

5.6. Tutto ciò premesso, va perciò confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui, rigettando l'opposizione, ha confermato il fallimento del "Salumificio Curcio s.r.l."

6. E' invece fondato il terzo motivo (secondo di merito), che si riferisce alla posizione dei soci.

6.1. E' ormai irrilevante disquisire in ordine all'allegato profilo (peraltro non provato) del presunto consenso manifestato dai creditori sociali della vecchia s.n.c.

6.2. Occorre invece esaminare l'altro profilo invocato dagli appellanti, ossia quello fondato sul dato temporale: il fallimento è stato dichiarato a distanza di oltre un anno dall'avvenuta

trasformazione in società di capitali, pertanto non sarebbe estensibile ai soci della s.n.c. (illimitatamente responsabili).

6.3. L'assunto nella prima fase del giudizio di secondo grado è stato coltivato sulla scorta di un'interpretazione estensiva dell'art. 10 L.F. (prevalentemente dottrinale), che tuttavia la giurisprudenza di legittimità continuava a non condividere, anche dopo la sentenza (interpretativa di rigetto) n. 66/1999 della Corte costituzionale, secondo la quale l'art. 147 L.F. (estensione del fallimento ai soci), pur non prevedendo espressamente limiti temporali, poteva essere interpretato in sintonia coi principi generali, nell'ottica di certezza delle situazioni giuridiche.

6.4. Nelle more, preso atto del granitico contrario orientamento della S.C., il giudice delle leggi, con sentenza stavolta d'accoglimento, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 147 della L.F., *"nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata"* (Corte cost., sent. n. 319/2000).

6.5. Pacifico che le declaratorie d'illegittimità costituzionale devono poter spiegare effetti anche alle situazioni sorte anteriormente, ove il contenzioso non risulti già coperto da giudicato (*cf.* solo da ultimo, Cass. sez. III n. 9977/2014), resta da verificare la questione in punto di fatto.

6.6. La difesa dell'appellata costituita ha contestato la data da prendere a riferimento, che a suo avviso non potrebbe farsi risalire all'atto di trasformazione (30.8.1990), ma andrebbe bensì ricondotta a quella della pubblicità legale (iscrizione nel Registro delle Imprese): col risultato che tale data sarebbe addirittura successiva (19.2.1996) a quella dell'avvenuta declaratoria di fallimento.

6.7. Tale argomentazione è fondata solo per ciò che concerne la prima parte (l'evento della trasformazione deve essere opponibile ai terzi, secondo regole generali in materia societaria, a presidio delle quali vi è appunto l'istituto della pubblicità legale), ma non lo è per ciò che concerne la data dell'iscrizione risultante dalla visura camerale: quella del 19.2.1996 corrisponde infatti, per tutti gli imprenditori esistenti in precedenza, alla data d'iscrizione d'ufficio nell'istituto nuovo Registro delle Imprese, che nel corso dell'anno 1996 ha sostituito i due precedenti registri (ditte, tenuto dalle Camere di commercio, e società, esistente presso le Cancellerie dei Tribunali), come correttamente evidenziato dalla difesa Curcio: analoga data riporta, ad esempio, la certificazione della Suinicola Lucana (in atti).

6.8. Risulta dalla documentazione prodotta in udienza (nonché da quella a suo tempo presente nel fascicolo di parte Torre, pure allegata in copia dagli appellanti) che l'atto pubblico di trasformazione della "Salumificio Curcio di Curcio Ferdinando & figlio s.n.c." in "Salumificio Curcio s.r.l.", redatto dal notaio Zotta di Potenza in data 30.8.1990, fu omologato dal Tribunale (secondo la normativa all'epoca vigente) con decreto del 25.10.1990, depositato il successivo 30.10.1990; nonché presentato per l'iscrizione nel Registro delle Società, tenuto dalla Cancelleria del Tribunale medesimo, in data 8.11.1990: considerato che il fallimento fu dichiarato con la sentenza n. 452/92, datata 21.5.1992 e pubblicata in data 13.6.1992 è fondata la tesi degli appellanti, alla luce della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta (ed infine recepita nel nuovo testo dell'art. 147 L.F.).

6.9. La sentenza di primo grado deve perciò essere riformata, quanto all'estensibilità del fallimento ai soci Curcio Ferdinando Antonio e Curcio Nunzio; nessun risarcimento può però essere accordato a questi ultimi (che peraltro lo hanno richiesto in una forma estremamente generica) atteso che il loro fallimento personale è stato chiesto e dichiarato sulla scorta di una normativa preesistente, all'epoca non ancora travolta dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale.

7. In punto spese, occorre un chiarimento preliminare, quanto a quelle del giudizio davanti alla Corte di Cassazione: quest'ultima ha dichiarato in parte motiva di volerle compensare, stante la peculiarità e la novità della questione; mentre in dispositivo ha statuito: *"Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione"*: ciò stante, pare che il rimando debba riferirsi al solo giudizio di merito: e comunque, a ben vedere, la ridotta attività processuale esperita nel giudizio di legittimità non incide in maniera significativa sull'intero *iter* giudiziario.
8. Ai fini della liquidazione delle spese delle fasi di merito, occorre distinguere la posizione della società da quella dei soci: il motivo d'appello che riguarda la prima è stato rigettato, sicché la medesima va condannata a rifondere le ulteriori spese del grado; per ciò che concerne i soci, sussistono ragioni per addivenire alla compensazione, nei confronti delle parti costituite, atteso che il loro motivo d'appello ha potuto trovare accoglimento in ragione di una declaratoria d'illegittimità costituzionale sopravvenuta ai fatti di causa: la compensazione riguardare entrambi i gradi, sicché le spese del primo, già liquidate in solido a carico di "Salumificio Curcio s.r.l." e soci Curcio Ferdinando Antonio e Curcio Nunzio restano a carico solo della prima.

Le ulteriori spese del grado sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 *ratione temporis* applicabile, valore controversia indeterminato.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1083/1998, in parziale riforma della stessa, emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale nel giudizio d'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento per cui è causa, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:

- Accoglie il terzo motivo d'appello proposto e, per l'effetto, dichiara non estensibile ai soci Curcio Ferdinando Antonio e Curcio Nunzio il fallimento della "Salumificio Curcio s.r.l.", revocando *in parte qua* la declaratoria resa con la sentenza dichiarativa di fallimento n. 452/1992 (capo B dispositivo, pag. 7);
- Conferma per il resto;
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra Curcio Ferdinando Antonio e Curcio Nunzio e le controparti qui e/o ivi costituite (Torre Giulio, Torre Vincenzo, CA.RI.CAL. oggi CASTELLO FINANCE per il primo grado) e CASTELLO FINANCE s.l.r. per l'odierno;
- Condanna la fallita "Salumificio Curcio s.r.l." a rifondere alla Castello Finance s.r.l. (rappresentata in questo giudizio da Italfondinario s.p.a.) le spese del giudizio d'appello, liquidate in €. 4.178,00 (980,00 fase studio, 675,00 fase introduttiva, 870,00 fase trattazione, 1.653,00 fase decisoria) oltre spese generali 15%, I.V.A. e Cassa nelle misure di legge.
- Nulla a provvedere quanto alle parti non costituite.

Potenza, 7.11.2014

Il consigliere relatore,
dott.ssa Graziella Penza

APPELLO DI POTENZA
Cancelleria.
Potenza 10/11/14

CANCELLIERE
Marco COLICIGNO

Il Presidente
dr. Ettore L. Nesti

[Signature]